



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMANO, MATRISCIANO, CASTELLONE, MININNO, DONNO, TURCO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, VANIN, GALLICCHIO, ORTIS, LANZI, PRESUTTO, PIRRO, ANGRISANI, GIANNUZZI, BUCCARELLA, BOTTICI, PIARULLI e AUDDINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2019

Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili

ONOREVOLI SENATORI. - La previsione di cui al comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie è fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di *handicap*.

L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di *handicap*, intesa nella sua accezione più ampia di salute psicofisica. Il diritto alla salute psicofisica, comprensivo dell'assistenza e della socializzazione, va, dunque, tutelato e garantito al soggetto con *handicap* in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale da intendersi, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, come ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, ivi compresa appunto la comunità familiare.

L'articolo 33, comma 5, disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di *handicap*, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza.

La presente modifica legislativa si rende necessaria al fine di evitare interpretazioni

del disposto normativo non in linea con il dettato costituzionale e la volontà originaria del legislatore. Ed in vero, come ha più volte rimarcato la giurisprudenza di legittimità, l'agevolazione di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, si attegge a vero e proprio diritto e, in assenza di un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro, risulta applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento, così come non è prescritta la preesistenza dell'assistenza in favore del familiare rispetto alla scelta della sede lavorativa (anche a seguito di trasferimento), in quanto al lavoratore è riconosciuto il diritto di « scegliere la sede di lavoro » più vicina al « domicilio della persona da assistere », non necessariamente già assistita.

D'altronde, una tale interpretazione, che si intende normativamente cristallizzare, è la sola in linea con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona disabile.

Circoscrivere l'agevolazione di cui trattasi in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro equivarrebbe a tagliare fuori dall'ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali in materia solidaristica tutelati dalla nostra Carta costituzionale, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, dall'Italia e con la de-

cisione n. 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, dall'Unione europea.

Infine, ferma la qualificazione come « diritto » della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, non vi è dubbio che tale diritto non possa essere incondizionato, ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Tale bilanciamento deve, tuttavia, valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore con il solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte.

In definitiva, con il presente intervento legislativo si intende sancire il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, una persona con *handicap* con situazione di gravità (cfr. comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104),

non necessariamente già assistita, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non solo all'inizio del rapporto di lavoro, ma anche nel corso dello stesso mediante domanda di trasferimento. La *ratio* della modifica è quella di favorire l'assistenza al parente o affine disabile indipendentemente dalla circostanza che tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio dello stesso, atteso che le procedure di mobilità non possono pregiudicare l'esercizio di un diritto quale quello attribuito dalla legge n. 104 del 1992 previsto essenzialmente a tutela della persona disabile.

Nel contempo, il disposto normativo introdotto con il presente disegno di legge, nel processo di bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti valorizza le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede ».